



CITTA' DI SERSALE
PROVINCIA DI CATANZARO
AREA TRIBUTI

ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES PER I CARICHI DEGLI ENTI TERRITORIALI AFFIDATI AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (ADER)

Il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 23 del 28/07/2026, pubblicata sul sito internet istituzionale e sull'albo del Comune di Sersale (CZ), ha approvato l'Adesione alla rottamazione quinquies per i carichi degli Enti Territoriali affidati all'Agente della Riscossione (ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione) - Articolo 1, commi da 82 a 101, Legge n. 199/2025 e Articolo 10-quinquies del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con convertito in Legge 22 maggio 2026, n. 88. Di seguito vengono illustrati i contenuti.

OGGETTO E VANTAGGI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Con l'approvazione della sopra citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23/2026, il Comune di Sersale ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 10-quinquies del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38 - "Decreto Fiscale", introdotto dalla Legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, successivamente modificato dalla Legge n. 113/2026 di conversione del D.L. n. 63/2026 - "Decreto Carburanti-ter", che consente alle Regioni ed Enti Locali di applicare le disposizioni relative alla definizione agevolata come disciplinata dall'art. 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio per l'anno 2026), a tutti i debiti, tributari e non risultanti dai carichi affidati all'Agente della Riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate-Riscossione - ADER) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti. Possono, pertanto, essere oggetto di definizione agevolata i debiti relativi alle entrate del Comune di Sersale contenuti in carichi affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Il perfezionamento della definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi, compresi gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 e l'aggio spettante ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, mentre restano integralmente dovute la quota capitale del tributo/entrata ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione.

PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA, TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il procedimento di definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate del Comune di Sersale contenuti in carichi affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 SARÀ GESTITO INTEGRALMENTE DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (ADER). In

particolare Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) a decorrere dal 15 ottobre 2026, renderà disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i potenziali carichi definibili. I debitori dovranno rendere tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di cui all'art. 1, comma 86, della Legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) pubblicherà nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026. Tale dichiarazione potrà essere integrata entro la data del 15 dicembre 2026. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3,00% annuo a decorrere dal 1° aprile 2027. Entro il 28 febbraio 2027 Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la data di scadenza di ciascuna di esse. La comunicazione sarà resa disponibile esclusivamente nell'area riservata del sito internet istituzionale dell'Agente della Riscossione.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA E MANCATO PAGAMENTO

Come stabilito dall'art. 1, comma 95, della Legge n. 199/2025, a seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto della definizione; b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973; g) si applica la disposizione di cui all'art. 54 del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017, ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Ai sensi dell'art. 1, comma 95, della Legge n. 199/2025 la definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'Agente della Riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo, in caso di mancato o insufficiente versamento ovvero, nelle sole ipotesi di cui alle lettere a) e c), anche di tardivo versamento superiore a cinque giorni: a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento; b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

ULTERIORI INFORMAZIONI

L'Ufficio Tributi rimane a disposizione per fornire ulteriori informazioni e spiegazioni.

Sersale, 28/07/2026

IL RESP. DELL'AREA TRIBUTI

Dott. Giuseppe perri

Via Roma 14, 88054 Sersale (CZ) tel 0961/930938, mail: ufficiotributisersale@gmail.com,
pec: tributi.sersale@asmepec.it